

## CONTROLLO

---

### ***Registro Pmi innovative: il bilancio è certificabile dal collegio sindacale***

di **Teresa Donofrio**



L'[articolo 4 D.L. 3/2015](#) enuncia i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione, da parte delle società, al **registro delle piccole e medie imprese innovative**.

In occasione della **lettera di risposta emanata dal Mise (circolare n. 0275367 del 04.12.2020)**, nell'ambito di questo contributo si è voluto analizzare uno dei requisiti richiesti dalla citata disposizione di cui all'**articolo 4, comma 1, lett. b)**: *"la **certificazione dell'ultimo bilancio** e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili"*.

Il quesito sottoposto al Mise ha per oggetto quelle **società**, costituite in forma di **società per azioni, dotate di collegio sindacale** incaricato sia della funzione di vigilanza che della funzione di revisione contabile e che, ai fini della suddetta iscrizione, abbiano ritenuto legittimo attribuire allo stesso **collegio** la funzione di certificare il bilancio.

A suo tempo, il Mise, con il [parere prot. n. 155144 del 03.09.2015](#), aveva ritenuto che la suddetta certificazione dovesse essere effettuata esclusivamente da un **revisore contabile o da una società di revisione**, iscritti nel registro dei revisori contabili, escludendo così la possibilità che tale adempimento potesse essere assegnato al **collegio sindacale**.

Secondo tale impostazione, le **società per azioni che avessero nominato un collegio sindacale con doppia funzione** avrebbero dovuto provvedere a **nominare un nuovo revisore esterno** che certificasse il bilancio ai fini del rispetto del requisito necessario di cui all'[articolo 4, comma 1, lett. b\), D.L. 3/2015](#).

Nell'ambito di una **recente contestazione**, la camera di commercio di Roma ha intimato ad una società la **cancellazione dal registro delle PMI innovative** per mancanza del requisito di cui

all'[articolo 4, comma 1, lett. b\), D.L. 3/2015](#). Tuttavia, la suddetta Società, costituita in forma di società per azioni, aveva regolarmente provveduto alla **certificazione del proprio bilancio** tramite il **collegio sindacale incaricato**, i cui membri risultavano regolarmente iscritti al registro dei Revisori legali.

In seguito a tale contestazione, è stata **interpellata una diversa Camera di commercio (Padova) che ha fornito un parere differente sul punto**.

La risposta della prima Camera, fedele al citato [parere del Mise prot. n. 155144/2015](#), precludeva al collegio sindacale la possibilità di certificare il bilancio ai fini dell'iscrizione al registro delle Pmi innovative. Diversamente, la **seconda Camera di commercio valorizzava la certificazione resa dal collegio sindacale**, ritenendola conforme alle esigenze normative.

Data la **discordanza di pareri** riscontrata dalle due Camera di commercio, è stato interpellato lo stesso *Mise*, il quale si è espresso ritenendo **esauriente**, rispetto alle esigenze normative, la **certificazione resa dal collegio sindacale**, quando questo sia investito, oltre che dei compiti di cui all'[articolo 2403 cod. civ.](#), anche della **revisione legale dei conti**.

Peraltro, la posizione risulta **pienamente allineata con il quadro legislativo** in vigore, che consente alle società di optare per l'assegnazione, al collegio sindacale, del **controllo legale così come del controllo contabile**.

Sulla base di quanto chiarito dal *Mise*, la società soggetta a contestazione risulta pertanto **regolarmente iscritta al registro delle Pmi innovative** in quanto, in qualità di società per azioni, è legittimata a certificare il bilancio, ai fini della permanenza nella sezione speciale, avvalendosi di un **revisore persona fisica o società di revisione** o, in alternativa, attribuendo tale compito ai propri **sindaci**, abilitati a svolgere tale funzione.